

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza adottata ai sensi dell'art. 50 comma 7-bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 in occasione degli eventi denominati "APE Cavalcavia Bussa 2026" che si terranno il 17 aprile e il 15 maggio 2026 sul cavalcavia Bussa

VALIDITA': dal 17/04/2026 fino al 16/05/2026

IL SINDACO

Premesso che:

- sul cavalcavia Bussa nei giorni 17 aprile e 15 maggio 2026 si svolgeranno alcuni eventi denominati "APE Cavalcavia Bussa 2026", con libero accesso ai cittadini e con orario dalle ore 18.00 di tali due date e fino alle ore 00.30 del giorno successivo, durante i quali è prevista la somministrazione temporanea di alimenti e bevande;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione, quali quelle indicate di seguito;
- occorre garantire che gli eventi si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla partecipazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e in genere di contenitori di vetro costituisce pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi.

Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza urbana ed al fine di tutelare il



decoro urbano, si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari divieti le attività di somministrazione e vendita di qualsiasi bevanda in bottiglia e contenitori di vetro e in lattine.

Considerato, altresì che:

- ricorre la necessità, in occasione degli eventi in oggetto, di adottare contromisure allo scopo di tutelare l'incolumità pubblica qualora bottiglie e contenitori in vetro e lattine siano utilizzati come strumenti atti ad offendere.
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Ravvisata dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dall'iniziativa, nel rispetto, oltretutto, della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale del cavalcavia Busa;

Attesa la necessità di garantire che gli eventi in oggetto si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale, il decoro urbano e l'igiene.

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche, che si sono dimostrate utili:

- al contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- all'incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente nei giovani, in ordine alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali.

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety, con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro nonché di dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali e di fuochi e artifici pirotecnici.

Ritenuto pertanto necessario, ai superiori fini, prevedere il divieto dell'uso del vetro nella vendita e somministrazione di alimenti e bevande nell'area dell'iniziativa, in considerazione del possibile notevole afflusso di persone, attesa la dimostrata efficacia di tale strumento nel contrasto di comportamenti lesivi dell'incolumità fisica dei cittadini;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7-bis e comma 7-bis.1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;



- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche;
- la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per "APE - CAVALCAVIA BUSSA 2026" Prot. n. 212418/2016 del 13/04/2026

ORDINA

dalle ore 18.00 del giorno 17 aprile 2026 alle ore 00.30 del giorno 18 aprile 2026,
e
dalle ore 18.00 del giorno 15 maggio 2026 alle ore 00.30 del giorno 16 maggio 2026

in Milano **sull'area dell'intero cavalcavia Bussa:**

1. **il divieto di vendita e somministrazione sia in sede fissa sia in forma ambulante, nonché la cessione a titolo gratuito o promozionale, di qualsiasi bevanda in bottiglie e contenitori di vetro, nonché in lattine. Sono consentite, nei giorni e nell'arco orario considerati, la somministrazione e la vendita di bevande in contenitori di carta o di plastica;**
2. **il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali.**

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli previsti e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7-bis.1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza avrà efficacia **dalle ore 18.00 del giorno 17 aprile 2026 alle ore 00.30 del giorno 18 aprile 2026 e dalle ore 18.00 del giorno 15 maggio 2026 alle ore 00.30 del giorno 16 maggio 2026** e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario ai sensi del Dpr 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente



